



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. (P_0000000000002243)

OGGETTO:

Varianti puntuali al PRG finalizzate alla trasformazione urbanistica di alcune aree da edificabili ad agricole, e di una zona da "B1-1" a "B2-4". Approvazione in ordine ai rilievi provinciali

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

- con atto C.C. n°58 del 01.08.2012, l'Amministrazione Comunale ha adottato delle varianti puntuali al P.R.G. finalizzate alla ridefinizione della disciplina urbanistica del territorio, di piccole aree, da edificabili ad agricole o a verde privato, senza aumento del carico urbanistico, oltre ad una ulteriore Variante puntuale, relativa all'AREA 5, finalizzata alla modifica dell'azzoneamento residenziale di completamento, da "B1-1 Parti con impianto concluso, a volumetria definita" a "B2-4 Parti con impianto incompleto con verde privato", con aumento del carico urbanistico;
- con successiva delibera C.C. n°5 del 27.03.2013, l'Amministrazione Comunale ha adottato definitivamente le varianti in oggetto;
- con nota del 06.05.2013 prot. 14130, la documentazione costituente dette varianti è stata trasmessa alla Provincia di Ancona Dipartimento III - Governo del Territorio, Servizio I - Urbanistica, U.O. Urbanistica, per la richiesta del parere secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con nota n.201700 del 24.12.2013 registrata al Protocollo Comunale in data 30.12.2013 con n. 39672, è stato comunicato che il Comitato Provinciale per il Territorio, in data



09.12.2013 ha espresso il proprio *"Parere con rilievi"* n. 40/2013, assunto quale parte integrante e sostanziale della delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Ancona n. 359 del 23.12.2013;

- i rilievi riportati nella scheda 1 allegata al parere del C.P.T. sono in sintesi:
 - scheda n.1 - il C.P.T. rileva che la procedura di pubblicazione prevista all'art.26 della L.R. 34/92 non è stata espletata correttamente, anche in funzione del parere fornito dalla Regione Marche sul merito, e invita l'Amministrazione Comunale a provvedere alla pubblicazione dell'avviso di deposito sulle pagine locali di tre giornali quotidiani di diffusione regionale;
- in merito al suddetto rilievo si rende necessario esporre quanto segue:
 - scheda n.1 - il rilievo, più volte espresso dal C.P.T. nel merito di precedenti procedure di variante, riguarda sostanzialmente un aspetto relativo alla fase di pubblicazione, ovvero la forma di pubblicità sui tre quotidiani a diffusione regionale; come già illustrato nelle conclusioni dei rispettivi procedimenti, va ricordato che, trattandosi del periodo immediatamente precedente alla novella normativa introdotta dal D.Lgs. n°33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, ancorché successivo al Parere emesso in merito dal Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali della Regione Marche, trovava giusta applicazione la procedura adottata dal Comune di Osimo nei termini stabiliti dall'art. 32 della L. n°69/2009 (in particolare al co.5, così come modificato dall'art. 2 co.5 L. n°25/2010) ove la Legge Nazionale non presupponeva deroghe alle rispettive Leggi Regionali, come invece è stato poi specificato nell'art. 39 co.4 del citato D.Lgs. n°33/2013, proprio in virtù del fatto che, ai fini del rispetto delle normative vigenti, tale Parere non poteva superare le disposizioni di carattere nazionale e, pertanto, l'obbligo di pubblicazione è divenuto tale dal momento dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n°33/2013.

Considerato peraltro che:

- eventuali valutazioni interpretative riguardanti le disposizioni stabilite da una legge nazionale dovrebbero essere espresse dall'organo che le ha emanate, ovvero non possono essere espresse da un organo diverso da esso, come invece è successo per il Parere di cui trattasi;
- con le precisazioni sopra illustrate si ritengono conformi i contenuti delle varianti in oggetto rispetto alla vigente normativa nazionale e regionale;



- in tal senso si può anche ritenere soddisfatto l'avvenuto rispetto delle modalità di adeguamento ai rilievi (secondo quanto indicato nel parere reso dalla Posizione di Funzione Consulenza agli Enti Locali della Regione Marche, prot. n. 533 del 15.09.2003), poiché con la presente deliberazione non si apportano modifiche alle varianti in argomento, tali da risultare totalmente estranee all'oggetto del rilievo mosso;
- ai sensi dell'art.26 co.6 lett. a) della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale deve provvedere entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla ricevimento del parere della Giunta Provinciale, all'approvazione della variante in conformità con il parere suddetto.

Tutto ciò premesso e considerato, richiamati i precedenti atti C.C. n°58 del 01.08.2012 e n°5 del 27.03.2013, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione in ordine ai rilievi provinciali delle varianti puntuali al P.R.G. finalizzate alla trasformazione urbanistica di alcune aree da edificabili ad agricole, e di una zona da "B1-1" a "B2-4", ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e ss. mm. ed ii., e di procedere con successiva deliberazione alla presa d'atto degli Elaborati Gestionali aggiornati secondo le determinazioni finali che risulteranno dal presente provvedimento.

Osimo, 28/02/14

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Paolo Strappato)



SCHEMA DI DELIBERAZIONE

Il Consiglio Comunale

Visto il documento istruttorio redatto dal Sub-Settore Pianificazione e Piani Attuativi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di condividere e fare proprio il suddetto documento istruttorio;

Vista la L.U.N. 1150/42 nel suo testo vigente;

Vista la L.R. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere "con rilievi" n. 40/13 del 09.12.2013 del Comitato Provinciale per il Territorio, assunto quale parte integrante e sostanziale della delibera del Commissario Straordinario della Provincia n. 359 del 23.12.2013;

Visti i rilievi riportati nella scheda allegata al suddetto parere, che in sintesi riguarda la procedura di pubblicazione delle varianti;

Ritenuto che, con le precisazioni riportate nel Documento istruttorio, si è dimostrata la conformità delle varianti in oggetto rispetto alla vigente normativa nazionale e regionale;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Coordinatore del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, Arch. Paolo Strappato;

Considerato che in data __.03.2014 la III Commissione Consiliare "Ambiente e Territorio" ha espresso il proprio parere come da Verbale agli atti;

Uditi gli interventi, repliche e chiarimenti dei Consiglieri Comunali per i quali si rinvia al testo integrale della registrazione della seduta allegata al presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate e pertanto non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;

DELIBERA

1. di condividere e fare proprio, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento istruttorio redatto dal Sub-Settore Pianificazione e Piani Attuativi;
2. di approvare le varianti parziali al P.R.G., adottata con atto C.C. n°58 del 01.08.2012, e definitivamente con atto C.C. n°5 del 27.03.2013, ai sensi dell'art. 26 co.5 della L.R. 34/92 così come modificata dalla L.R. 19/01;
3. di demandare a successiva deliberazione la presa d'atto degli Elaborati Gestionali, aggiornati secondo le determinazioni finali che risulteranno dal presente provvedimento;
4. di dare mandato all'ufficio segreteria di trasmettere alla Giunta provinciale, ai fini conoscitivi, la presente delibera di approvazione e i relativi Elaborati Gestionali, una volta aggiornati, ai



sensi dell'art. 26 co.9 della L.R. 34/1992 così come modificata dalla L.R. 19/01, nonché di trasmettere per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio Tributi, e al Responsabile dell'ufficio Edilizia Privata;

5. di pubblicare sul BUR Marche, a cura dell'ufficio segreteria, la presente delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 40 co.2 bis della L.R. 34/92 così come modificata dalla L.R. 19/01;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate, pertanto non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;
7. di rendere, con apposita e separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Parere tecnico favorevole: Arch. Paolo Strappato